2026_10_31 – PRIMA NOTA DDL BILANCIO 2027

Art. 50 – Liquidazione TFS

Introduce modifiche alla disciplina relativa alla tempistica e alle modalità di erogazione de trattamento di fine servizio, per i dipendenti che non hanno optato per il passaggio al regime del TFR. In particolare, si prevede la riduzione dei termini temporali per la liquidazione del trattamento, in caso di raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, da 9 a 6 mesi dal 1 gennaio 2028, e poi a 3 mesi dal 1 gennaio 2029.

Art. 54 – Congedi parentali

Amplia i congedi parentali retribuiti successivi al congedo di maternità/paternità.

Art. 65 – Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio

Per il solo anno 2027 ed esclusivamente per il personale non dirigente il cui reddito non ecceda nel 2026 l'importo lordo di 50.000 euro, i trattamenti accessori sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 15%, entro il limite di 800 euro.

Art. 68 – IRAP incentivi tecnici e compensi avvocature

La norma di interpretazione autentica di cui al primo comma chiarisce una volta per tutte che l'IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche non grava sui bilanci degli enti, ma deve essere ricompresa nell'importo complessivo stanziato per gli incentivi. **Si conferma quindi la tesi sostenuta dall'ANCI nel Quaderno operativo sul Regolamento incentivi per le funzioni tecniche a disposizione dei comuni**.

Con altra norma di interpretazione autentica si chiarisce inoltre che le somme recuperate a titolo di spese legali a carico delle controparti sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle

amministrazioni pubbliche detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e l'IRAP

Art. 102- Assunzioni personale polizia locale

Istituisce un fondo di 45 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinato a finanziare l' assunzione a tempo indeterminato di circa 980 unità di personale del corpo della polizia locale da inquadrare nell'area degli istruttori. La ripartizione del fondo avverrà con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-Città.

ART. 120. (Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza ai minori)

Come richiesto da ANCI, le risorse per il sostegno agli affidamenti obbligatori da sentenza del giudice minorile sono incrementate di 200 mln., innalzando a 300 mln. di euro il contributo disponibile nel 2027 (+50 mln. rispetto al 2026).

Purtroppo, il fondo non è stabilizzato nel tempo e a decorrere dal 2028 non è previsto alcun finanziamento.

In ogni caso, a fronte di spese dichiarate nel 2025 pari a circa 520 mln. di euro, il sostegno 2027 sfiora il 60%, risultato importante in un contesto di spese obbligatorie fuori da qualsiasi spazio di decisionalità autonoma per i Comuni.

L'incremento 2027 permetterà di rafforzare la contribuzione a favore degli enti con minore incidenza dell'onere in rapporto alla spesa sociale complessiva, ma comunque di dimensioni rilevanti.

ART. 121. (Asili nido)

Viene accolta un'istanza da tempo formulata dall'ANCI, sia nella Commissione tecnica per i fabbisogni standard sia nei confronti con Parlamento e Governo, a favore di una migliore distribuzione dei fondi destinati agli asili nido, già nella fase conclusiva del percorso di raggiungimento della copertura del 33% intrapreso fin dal 2022.

La norma permette di valutare le eventuali eccedenze di risorse derivanti dall'aggiornamento annuale delle assegnazioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo, orientandole a sostegno delle realizzazioni di nuovi asili nido (o di ristrutturazioni con ampliamento dei posti disponibili) intervenute negli ultimi anni.

L'eventuale redistribuzione permette di sostenere oneri gestionali per interventi anche eccedenti la soglia-obiettivo del 33%. Grazie ai positivi risultati dell'incentivazione, che sembrano andare ben oltre il 33% nella gran parte degli ambiti locali, gli interventi

ulteriormente incentivabili grazie a questa norma sono ampiamente distribuiti in tutte le aree del Paese.

ART. 122. (Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

La norma sistematizza e amplia i compiti del Tavolo tecnico di confronto insediato presso il MEF dallo scorso anno (co. 795, legge di bilancio 2025), includendovi in particolare l'argomento investimenti ed enfatizzando l'importante questione (irrisolta) della razionalizzazione dei trasferimenti statali di settore.

ART. 123. (Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Viene introdotto un sostegno (200 mln. annui nel biennio 2028-29) per i ripiani degli enti locali in crisi finanziaria o in attuazione degli Accordi Governo-Capoluoghi.

Viene opportunamente prevista la possibilità di riapprovazione del rendiconto 2025, nei casi di mancata rappresentazione in bilancio del Fondo anticipazioni liquidità.

Desta preoccupazione il fatto che per il 2027 non sia prevista alcuna provvidenza, mentre un numero non irrilevante di enti in crisi mostra difficoltà eccezionali nell'incorporare il disavanzo da FAL nel percorso di risanamento, in particolare nei casi di dissesto.

La norma va comunque letta in modo sostanzialmente complementare a quella di cui all'articolo successivo in tema di disavanzo da FAL, reiterando il modello adottato per le Regioni a partire dal 2026.

ART. 124. (Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)

La norma stabilisce, per un numero relativamente ristretto di Comuni (oltre 20mila abitanti e forte incidenza del FAL su disavanzo e spese di parte corrente), l'applicazione di uno schema di abolizione del debito connesso ad anticipazioni di liquidità, secondo quanto già adottato per le Regioni nel 2026.

Al fine di "neutralizzare" gli effetti di espansione della spesa connessi all'operazione, da un lato gli enti coinvolti verseranno l'importo corrispondente alle rate annue di restituzione delle anticipazioni ancora dovute direttamente al bilancio dello Stato, dall'altro gli stessi enti si impegneranno a rispettare un tetto predeterminato nell'utilizzo del risultato di amministrazione, per un importo pari ai limiti previsti dai commi 897-898 della legge di bilancio per l'anno 2019 e applicati sui rendiconti 2025 (quindi comprensivi delle anticipazioni di liquidità ancora non restituite).

ART. 125. (Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)

Per i Comuni capoluoghi che hanno sottoscritto accordi con il Governo per il riequilibrio finanziario la norma consente, in caso di maggior recupero del disavanzo rispetto a quanto programmato, la possibilità di ridurre nell'anno successivo la quota di rientro da applicare al bilancio di previsione, acquisendo per tale via la facoltà di utilizzare maggiori risorse anche in termini di competenza annua.

ART. 126. (Avanzo libero degli enti territoriali)

Al fine di favorire l'utilizzo degli avanzi disponibili per il finanziamento di spese correnti, la norma in questione (lettere a), commi 1 e 2) accoglie positivamente la richiesta dell'Anci, avanzata presso il Tavolo tecnico di confronto con il Governo, di individuare espressamente le tipologie di spesa corrente escluse dal perimetro di tale applicazione (personale a tempo indeterminato, contratti di servizio, utenze *, locazioni passive, interessi passivi e trasferimenti pluriennali), di modo che risulti definitivamente certa la possibilità di finanziare con l'avanzo disponibile – senza alcun limite applicativo – le restanti tipologie di spesa corrente.

** Con riferimento alla possibilità di utilizzare l'avanzo disponibile per fronteggiare le maggiori spese energetiche dovute a temporanei aumenti settoriali di costo, si precisa che il tema sarà affrontato a stretto giro presso la Commissione Arconet, avendo l'Anci già acquisito sul tema un'apertura di fondo nel Tavolo di confronto tecnico con le strutture ministeriali competenti.*

Sempre su richiesta dell'Anci, le modifiche di cui alle lettere b) dei commi 1 e 2 introducono anche sul piano temporale ulteriori facilitazioni nell'utilizzo dell'avanzo disponibile, consentendone l'applicazione della quota presunta fin dall'approvazione del bilancio di previsione. Questo vantaggio è riconosciuto solo agli enti che, in ciascuno degli ultimi tre rendiconti, abbiano registrato a consuntivo un valore dell'avanzo disponibile non inferiore a quello indicato come presunto nel bilancio di previsione.

ART. 127. (Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

La norma apporta una modifica sostanziale solo per quanto concerne la verifica degli accantonamenti imposti agli enti locali dalla legge di bilancio per l'anno 2025 (co. 789) per il periodo 2025-2029, prevedendo espressamente una sanzione di importo pari al mancato accantonamento (totale o parziale) del contributo dovuto alla finanza pubblica. Di tale sanzione gli enti inadempienti dovranno necessariamente farsi carico nell'esercizio finanziario successivo al mancato accantonamento.

Rimane invece sostanzialmente immutato il regime sanzionatorio connesso alla verifica degli equilibri di bilancio (co. 785 della legge di bilancio per l'anno 2025), dal momento che su questo versante gli enti in disequilibrio saranno tenuti a ripianare nell'anno successivo soltanto nel caso in cui l'equilibrio di cui al comma 785 non sia conseguito a livello di comparto.

ART. 128. (Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)

Per gli enti territoriali la norma si configura come positivo alleggerimento del contributo alla finanza pubblica richiesto nel biennio 2027-2028, trasformando il taglio alle risorse stabilito dai commi 527-535 della legge di bilancio per l'anno 2024 (200 mln. di euro annui per il comparto comunale) in accantonamenti da destinare agli investimenti (in caso di avanzo disponibile non negativo) o al rientro anticipato dalla condizione di disavanzo (in caso di avanzo disponibile negativo).

ART. 129. (Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica)

La norma introduce una voce ulteriore di indebitamento nei bilanci degli enti territoriali riferita alle operazioni di partenariato pubblico privato, prevedendo anche un loro concorso (con riferimento alle operazioni perfezionate a partire dal 2027 e a meno di eccezioni stabilite da Eurostat) ai limiti di indebitamento vigenti.

ART. 131. (Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

L'art. 131 si limita a meglio precisare anche sotto il profilo dell'inquadramento giuridico-costituzionale alcuni riferimenti contenuti nella legge di bilancio 2026 in materia di attuazione dei LEP sociali (LEPs). In particolare:

- il riferimento alle procedure utilizzate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio (co 703, l. 199/2025) viene reso meno specifico con il richiamo ai poteri sostitutivi *ex* art. 120 Cost;
- viene rafforzato il riferimento agli ATS quali enti di riferimento per l'utilizzo delle risorse anche di provenienza regioni e enti locali a fini di raggiungimento dei "livelli di spesa di riferimento" di cui al co. 701 sui LEP sociali, nonché per l'attuazione del LEP ASACOM di cui ai co. 706 e ss.;
- viene rafforzata la circolazione delle informazioni provenienti dall'istituendo registro nazionale della disabilità scolastica indicando espressamente il MEF e la CTFS quali fruitori delle informazioni necessarie all'attuazione del LEP ASACOM.

ART. 132. (Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei LEP)

La CTFS può inserirsi nella fase istruttoria dei procedimenti di "definizione o aggiornamento" dei LEP, al fine di assicurare omogeneità e comparabilità di criteri e determinazione delle prestazioni LEP. Sono di fatto istituzionalizzate le "ipotesi tecniche" di inquadramento dei provvedimenti di settore comprendenti: ricognizione funzioni e prestazioni interessate; indicatori, standard di riferimento e misurazioni; criteri per la stima dei fabbisogni / costi standard connessi ai LEP; verifica disponibilità informative a fini non solo di monitoraggio, ma anche di "quantificazione dei fabbisogni". Si rinviene nella norma una sostanziale adesione alle prescrizioni di attuazione della legge 42 in materia di LEP (in particolare il d.lgs. 68/2011, che

prevede rigorose analisi quantitative (art. 13). La norma costituisce inoltre un'apposita struttura presso RGS di supporto alla CTFS e di governo del processo di attuazione dei LEP.

ART. 133. (Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)

L'art. 133 detta misure di coordinamento per il monitoraggio dei livelli di servizio e dei LEP, da impostare a cura dei "ministeri competenti", ma sulla base di "indicazioni metodologiche" formulate dalla CTFS di concerto con il MEF (e – si crede di dover intendere – anche con il ministero di volta in volta competente.

Anche la circolazione delle informazioni di monitoraggio è armonizzata sulla base di interventi concertati dei ministeri competenti, del Mef e della CTFS.

ART. 134. (Misure correttive e poteri sostitutivi)

L'art. 134 detta ulteriori linee direttive per l'applicazione di poteri sostitutivi in caso di "criticità" in grado di compromettere l'attuazione dei LEP. Si raccolgono le indicazioni emerse nella gestione degli obiettivi di servizio (servizi sociali, asili nido, trasporto scolastico di studenti con disabilità) nella determinazione di "cronoprogrammi" di adeguamento da parte delle amministrazioni territoriali inadempienti, evitando l'avvio di un formale commissariamento. Tale istituto interviene solo in seconda battuta in assenza di reazione dell'amministrazione interessata.